

Legge regionale 14 aprile 1995, n.63

Intervento a sostegno dell'Istituto Storico della Resistenza.

ARTICOLO 1

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle iniziative promosse in occasione del cinquantesimo anniversario della Resistenza alla quale si richiama l'art. 1 dello Statuto regionale, e per il perseguimento delle proprie finalita' di cui all'art. 4 dello Statuto stesso, con la presente legge sostiene l'attivita' dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana, allo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale della Resistenza, quale valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale.

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere in comodato gratuito all'Istituto, locali siti nella propria sede.

2. La concessione dei locali, deliberata dall'Ufficio di Presidenza, e' subordinato alla stipula di una convenzione, di durata massima novennale, e rinnovabile, tra Ufficio di Presidenza e Istituto.

3. La convenzione dovra', in particolare, prevedere l'impegno dell'istituto di fare dei locali la propria sede direzionale ed a consentirvi l'accesso agli studiosi ed al pubblico, nonche' la consultazione del materiale documentario ivi conservato, secondo una regolamentazione propria dell'Istituto stesso.

4. La convenzione dovra', altresì, porre a carico dell'Istituto gli oneri di manutenzione ordinaria dei locali, nonche' delle relative utenze.

5. E' in ogni caso esclusa l'utilizzazione da parte dell'Istituto di attrezzature, mezzi e personale del Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale.